

INDICE

TITOLO I	2
Art. 1 - Costituzione.....	2
Art. 2 - Sede.....	2
Art. 3 - Controllo degli Enti pubblici soci e diritti particolari dei soci.....	2
Art. 4 - Oggetto sociale.....	3
Art. 5 - Durata	4
TITOLO II	4
Art. 6 - Capitale sociale	4
TITOLO III	5
Art. 7 - Organi della società.....	5
Art. 8 – Assemblea dei soci.....	5
Art. 9 - Convocazione e deliberazioni dell’Assemblea dei soci.....	6
Art. 10 - Particolari materie di competenza dell’Assemblea dei soci.....	7
Art. 11 - Deleghe per l’Assemblea dei soci.....	7
Art. 12 - Verbale dell'Assemblea dei soci	8
Art. 13 – Amministratore Unico.....	8
Art. 14 – Rappresentanza della società e poteri dell’Amministratore Unico	9
Art. 15 – Comitato per il controllo analogo congiunto.....	9
Art. 16 – Gruppi di studio	10
Art. 17 – Controllo sulla gestione e revisione legale dei conti.....	10
Art. 18 – Direttore Generale	10
Art. 19 – Trattamenti economici degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e dipendenti	11
TITOLO IV	12
Art. 20 - Bilancio e utili	12
TITOLO V	12
Art. 21 - Recesso e scioglimento del rapporto contrattuale.....	12
Art. 22 – Cause di esclusione	13
Art. 23 - Scioglimento e liquidazione	13
Art. 24 - Disposizioni applicabili	13

TITOLO I

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 115, comma 7-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (TUEL), è costituita a seguito di trasformazione del "CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI" (COINGER) la società a responsabilità limitata denominata Coinger S.r.l.. La società svolge le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto nell'interesse degli Enti pubblici soci, che ne detengono interamente il capitale sociale.

Art. 2 - Sede

La sede legale della società è nel Comune di Jerago con Orago.

Nell'ambito del territorio degli Enti pubblici soci, l'Assemblea dei soci può istituire sedi secondarie, filiali e uffici.

Il domicilio degli Enti pubblici soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle imprese ovvero dal Libro Soci, se istituito.

Art. 3 - Controllo degli Enti pubblici soci e diritti particolari dei soci

Gli Enti pubblici soci esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante azioni di orientamento sugli organi e sugli atti della società.

L'esercizio del controllo da parte degli Enti pubblici soci è di tipo preventivo, contestuale e successivo, espletandosi nella fase della programmazione, dell'andamento e della rendicontazione della gestione della società.

Nel rispetto di tale previsione, le strategie e gli obiettivi gestionali della società vengono definiti dagli Enti pubblici soci, i quali approvano preventivamente gli atti programmatici e quelli fondamentali della gestione.

L'Amministratore Unico relaziona agli Enti pubblici soci sulla pianificazione delle attività e rendiconta sull'attività svolta. Nel dettaglio l'Amministratore Unico:

- a)** entro il mese di dicembre di ciascun anno, trasmette agli Enti pubblici soci il Piano Operativo Annuale di sviluppo della società per l'anno successivo (budget), preventivamente concertato con il Comitato per il controllo analogo congiunto. Il Piano Operativo è costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dagli Enti pubblici soci. Il Piano Operativo è sottoposto agli Enti pubblici soci che, relativamente alla porzione di servizi affidati, possono avanzare eventuali motivate richieste di variazione o emendamenti sottoposti a deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- b)** entro il 15 settembre di ciascun anno, trasmette agli Enti pubblici soci la situazione patrimoniale ed economica della società relativa al primo semestre d'esercizio, per un raffronto con i dati previsionali, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Piano Operativo Annuale di sviluppo della società; gli Enti pubblici soci potranno richiedere azioni correttive in caso di scostamenti significativi o di squilibrio finanziario;
- c)** invia una relazione ulteriore agli Enti pubblici soci circa l'andamento della società.

Gli Enti pubblici soci possono richiedere all'Assemblea dei soci di autorizzare la redazione e trasmissione di relazioni ulteriori su argomenti specifici.

Entro i termini di legge, l'Amministratore Unico presenta, per l'approvazione, il bilancio finale dell'esercizio precedente, unitamente a un documento di rendicontazione delle attività svolte rispetto al Piano Operativo Annuale di sviluppo della società.

Al fine di consentire agli Enti pubblici soci di esercitare congiuntamente un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi, sono altresì predisposti e sottoscritti contratti di servizio che indicano le modalità di erogazione dei servizi, resi anche in forma associata, le tariffe praticate e

loro modalità di aggiornamento, gli strumenti di verifica degli standard qualitativi e quantitativi applicati.

Il contratto di servizio disciplina inoltre le modalità con cui la società fornisce agli Enti pubblici soci tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato.

Ai fini dell'esercizio dell'attività informativa da parte dei soggetti aventi titolo secondo le pertinenti disposizioni di legge, per rendere efficiente lo svolgimento delle funzioni sociali, le richieste di singoli documenti e di consultazione dei libri sociali devono essere presentate per iscritto e con sottoscrizione di impegno di riservatezza presso gli Enti pubblici soci che provvederanno a inviare la richiesta alla società.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società, in conformità all'art. 9 della l.r. 26/2003, costituisce aggregazione per lo svolgimento associato dei servizi affidati al fine dell'ottenimento di livelli ottimali di servizio ed economie di scala, e ha per oggetto le seguenti attività:

- 1)** la gestione dei servizi ambientali e di igiene urbana, ivi compresi la raccolta e la raccolta differenziata, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie e ogni altra attività connessa alla gestione integrata dei rifiuti conferiti, nel territorio degli Enti pubblici soci e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe applicate, al fine di:
 - a.** assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente, il risparmio di risorse naturali e un uso più razionale delle stesse;
 - b.** promuovere iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti, prioritariamente ordinata alla prevenzione della produzione di rifiuti e alla riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti prodotti e i rischi di inquinamento, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
 - c.** incentivare, ottimizzare e integrare le operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero di altro tipo dei rifiuti urbani e assimilati provenienti dalla raccolta differenziata e dei rifiuti speciali, nonché promuovere l'utilizzo dei materiali recuperati e delle energie prodotte;
 - d.** incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
 - e.** promuovere lo studio, la pianificazione e realizzazione di impianti di produzione di energia derivanti dal recupero dei rifiuti, l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia;
- 2)** l'assunzione e il mantenimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali (già di titolarità del CONSORZIO INTERCOMUNALE GESTIONE RIFIUTI COINGER), nonché degli eventuali successivi incrementi ed estensioni funzionali ai servizi affidati, ancorché esercitati da terzi gestori individuati tramite gara, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti del servizio di gestione dei rifiuti, i lastrici solari degli edifici pubblici per l'installazione di impianti fotovoltaici, i beni utili al miglior esercizio dei servizi e le tecnologie di informazione e comunicazione;
- 3)** l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici soci o allo svolgimento delle loro funzioni;
- 4)** in relazione ai servizi affidati la società può altresì:
 - a.** promuovere l'impiego di metodi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti, al fine di garantire la commisurazione della tariffa al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati reso e la copertura integrale dei costi a esso relativi;

- b. determinare per l'intero bacino societario e secondo criteri di convenienza economico finanziaria complessiva, il piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e le tariffe per lo svolgimento dei servizi affidati, cui gli Enti pubblici soci si conformano;
 - c. esercitare le attività di applicazione e riscossione della tariffa commisurata al servizio reso ed effettuare ogni attività a esse preordinata, conseguente, complementare, connessa, collegata, strumentale e accessoria, ivi compresa la possibilità di agire in nome e per conto degli Enti pubblici soci, tramite delega all'esercizio di funzioni istituzionali, anche per l'accesso, la consultazione, il salvataggio e il trattamento delle informazioni contenute nelle banche dati dagli stessi impiegate;
- 5) la società può svolgere le attività amministrative relative ai servizi di cui al presente articolo e, in particolare:
- a. elaborare gli atti di gara, espletare le procedure a evidenza pubblica e aggiudicare le gare per l'affidamento dei servizi, singole fasi o porzioni di servizio; curare le procedure di affidamento senza gara di servizi, singole fasi o porzioni di servizio, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
 - b. controllare l'osservanza degli obblighi di servizio pubblico posti a carico degli affidatari.

La società può espletare, direttamente o indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività a esse complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie.

La società può assumere, con le limitazioni previste dalla legge, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie.

La società può effettuare interventi di progettazione, costruzione, acquisto, alienazione o permuta, affitto, locazione di beni immobili e di beni mobili e, in genere, di tutti i beni, anche immateriali, comunque funzionali e/o destinati all'erogazione di servizi pubblici di cui al presente articolo.

La società può ricevere gratuitamente contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici o privati, anche tramite procedure a evidenza pubblica.

Nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, la società può realizzare e gestire le attività di cui al presente articolo, direttamente o tramite operatori terzi, in concessione o in appalto.

In ogni caso, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli Enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite può essere rivolta anche a finalità diverse ed è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 5 - Durata

La durata della società è determinata fino al 31 dicembre 2060.

TITOLO II

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è pari a euro 984.480,85 (novecentottantaquattromilaquattrocentottanta virgola ottantacinque).

La società è a capitale interamente pubblico ed è esclusa la partecipazione di capitali privati.

Le quote sono trasferibili esclusivamente a favore di enti pubblici. In tale ipotesi, gli Enti pubblici soci hanno diritto di prelazione sulla quota. La prelazione è esercitata in parti uguali tra gli Enti pubblici soci o, in mancanza di unanimità, dai soli Enti pubblici soci interessati all'esercizio della prelazione,

fermo restando in ogni caso che nessun Ente pubblico socio potrà detenere una quota superiore al 10% del capitale sociale.

Nel caso in cui gli Enti pubblici soci non esercitino il diritto di prelazione, la quota potrà essere trasferita ad altri enti pubblici, previo gradimento ed eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea dei soci, e fermo restando il divieto di detenzione di quote superiori al 10% del capitale sociale.

L'alienazione delle partecipazioni o la costituzione di vincoli sulle stesse sono deliberate con le modalità e nel rispetto dei principi fissati dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

E' inefficace nei confronti della società ogni trasferimento di quote idoneo a far venire meno la totalità del capitale pubblico; è altresì inefficace il trasferimento avvenuto in mancanza della delibera assembleare di gradimento o in caso di sua invalidità.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ai sensi degli artt. 2464 e 2465 c.c., e naturalmente conservando la caratteristica di esclusiva partecipazione pubblica.

La delibera di aumento di capitale può prevedere l'offerta di quote di nuova emissione a terzi non soci, purché enti pubblici, con esclusione del diritto di sottoscrizione da parte degli Enti pubblici soci. L'adesione di nuovi soci è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) il nuovo socio può essere esclusivamente un ente pubblico;
- b) l'adesione deve ricevere il previo gradimento espresso dall'Assemblea dei soci;
- c) in nessun caso un Ente pubblico socio può detenere una quota sociale superiore al 10%.

La società può acquisire dagli Enti pubblici soci finanziamenti e costituzioni di fondi con o senza obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

Art. 7 - Organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore Unico;
- c) il Collegio Sindacale o il Revisore Unico.

Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti di tutti gli Enti pubblici soci.

Ciascun Ente pubblico socio è rappresentato in Assemblea secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto.

Complessivamente, per ciascun Ente pubblico socio, oltre al soggetto avente diritto di intervento e di voto ai sensi dell'art. 11, può assistere alle adunanze assembleari un altro soggetto, senza facoltà di intervento e voto, scelto tra i componenti delle Giunte o dei Consigli di ciascun Ente pubblico socio.

L'Assemblea dei soci decide sulle materie di competenza riservate dalla legge, dal presente Statuto e su quelle che l'Amministratore Unico vorrà sottoporre alla sua approvazione.

L'Assemblea dei soci provvede alla nomina, al suo interno, di un Presidente che rimane in carica secondo il mandato amministrativo. Il Presidente:

- a) convoca l'Assemblea dei soci predisponendo l'ordine del giorno;

- b) presiede le adunanze dell'Assemblea dei soci e cura l'intervento e la partecipazione dei soli soggetti legittimati;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e ne sottoscrive i verbali;
- d) presenza alle sedute del Comitato per il controllo analogo congiunto di cui al successivo art. 15;
- e) compie tutti quegli atti che siano a lui demandati dalle leggi e dal presente Statuto.

Sono riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, al fine di consolidare a favore degli Enti pubblici soci un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi:

- 1) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- 2) la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico;
- 3) la determinazione del trattamento economico fisso e variabile dell'Amministratore Unico;
- 4) l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società e la definizione degli indirizzi di programmazione;
- 5) le decisioni in ordine agli emendamenti da apportare alla proposta di Piano Operativo Annuale di sviluppo della società, l'approvazione del piano strategico e del Piano Operativo Annuale di sviluppo della società (budget);
- 6) l'approvazione del piano economico finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti e delle tariffe unitarie per l'intero bacino in cui viene svolto il servizio;
- 7) la programmazione del costo del personale;
- 8) la nomina del Revisore Unico o dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo trattamento economico;
- 9) la nomina dei componenti del Comitato per il controllo analogo congiunto;
- 10) la nomina e la revoca del Direttore Generale, la determinazione della parte fissa della relativa remunerazione;
- 11) la nomina del Perito ai fini degli articoli 21 e 22 del presente Statuto;
- 12) le decisioni in merito alla assunzione di finanziamenti il cui importo sia superiore al 20% dell'importo totale dei finanziamenti autorizzati dal Piano Operativo Annuale di sviluppo della società;
- 13) le decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti degli Enti pubblici soci;
- 14) la trasformazione societaria;
- 15) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, comma 1, c.c.;
- 16) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;
- 17) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;
- 18) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società, nonché la costituzione e la partecipazione a società e consorzi e la loro successiva dismissione, qualora ammesse dalla legislazione vigente;
- 19) l'istituzione e la nomina di gruppi di studio o approfondimento di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- 20) l'approvazione degli schemi di convenzione, di contratto di servizio e degli accordi con gli Enti pubblici soci o loro associazioni per l'erogazione dei servizi rientranti nell'oggetto sociale.

Art. 9 - Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente dell'Assemblea dei soci o dall'Amministratore Unico presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio degli Enti pubblici

soci o in territori limitrofi, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

L'Assemblea dei soci viene convocata senza ritardo quando n'è fatta domanda scritta al Presidente dell'Assemblea dei soci o all'Amministratore Unico da tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea dei soci è effettuata mediante avviso comunicato agli Enti pubblici soci, a tutti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, con mezzi (esempio: raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica certificata) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Oltre alle convocazioni previste dalla legge, l'Assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico:

- a) entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del Piano Operativo Annuale di sviluppo della società (budget);
- b) entro la fine del mese di settembre di ciascun anno, per l'approvazione delle eventuali azioni correttive al Piano Operativo Annuale di sviluppo della società;
- c) entro i termini di legge, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente e la presentazione di un documento di rendicontazione delle attività svolte rispetto al Piano Operativo Annuale di sviluppo della società.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Assemblea dei soci o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei soci constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, consentendo l'intervento, la discussione e il voto ai soli soggetti legittimati, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Salvo quanto previsto ai successivi articoli 10, 13 e 18, il quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci è determinato ai sensi dell'art. 2479 bis, comma 3, c.c..

Art. 10 - Particolari materie di competenza dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci sia in prima che per le successive convocazioni, delibera con la presenza e con il voto favorevole di tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale, per le seguenti materie:

- a) le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la revoca dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) qualora ammesse dalla legislazione vigente, le sottoscrizioni di partecipazioni in società di capitali per la realizzazione dell'oggetto sociale, nonché la partecipazione a consorzi e ad altri enti, associazioni e società per lo svolgimento di attività strumentali e/o complementari, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- e) eventuali deliberazioni su aumenti di capitale;
- f) l'esclusione dell'Ente pubblico socio per le cause di cui all'art. 22, primo capoverso, del presente Statuto.

Art. 11 - Deleghe per l'Assemblea dei soci

Il legale rappresentante dell'Ente pubblico socio può delegare a partecipare all'Assemblea dei soci un componente della propria Giunta o Consiglio, a garanzia della continuità ed efficacia dell'attività assembleare.

La delega è conferita in via continuativa per tutte le convocazioni assembleari e ha durata limitata a quella del mandato amministrativo del delegante e del delegato.

Nella delega devono essere specificate le generalità del delegante e del delegato con copia dei rispettivi documenti di identità e devono essere indicati i riferimenti normativi o regolamentari che permettono la delega. Le deleghe devono essere conservate dalla società.

La delega non opera nei casi di votazioni per:

- scioglimento e messa in liquidazione;
- aumento di capitale.

Salvo quanto previsto al periodo che precede, in caso di impedimento del delegato, interviene il legale rappresentante; in ipotesi di impedimento anche di quest'ultimo, l'Ente pubblico socio può farsi rappresentare, in via eccezionale, per delega scritta conferita esclusivamente ad altro componente della propria Giunta o Consiglio.

In caso di compartecipazione del legale rappresentante e del suo delegato, il diritto di intervento è riservato al solo legale rappresentante.

E' facoltà della società diramare istruzioni operative agli Enti pubblici soci ai fini dell'esercizio della delega e della continuità dell'attività assembleare, che gli Enti pubblici soci si obbligano a osservare.

Art. 12 - Verbale dell'Assemblea dei soci

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea dei soci e dal segretario, se nominato, o dal notaio, ove necessario.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea dei soci e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione degli Enti pubblici soci favorevoli o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta degli Enti pubblici soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea dei soci, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 13 – Amministratore Unico

L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica e non trovarsi in ipotesi di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

L'Amministratore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci con la presenza e con il voto favorevole di tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale nei primi due scrutini e a maggioranza assoluta del capitale dal terzo scrutinio.

Le candidature per la nomina dell'Amministratore Unico devono essere formulate dagli Enti pubblici soci nel rispetto delle norme, anche riguardanti la parità di genere, per la designazione in enti controllati e nel rispetto dei requisiti fissati dalla legge e dall'Assemblea. Le candidature devono essere presentate dagli Enti pubblici soci con adesione dell'interessato, corredate di curriculum di studi e professionale e delle dichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interessi, inconfiribilità e incompatibilità, non oltre i dieci giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea dei soci fissata per la nomina.

Le candidature sono previamente sottoposte al Comitato per il controllo analogo congiunto e al Revisore Unico o al Collegio Sindacale. La durata della carica di Amministratore Unico è pari a tre esercizi e, in ogni caso, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Amministratore Unico può essere rinominato.

La revoca dell'Amministratore Unico è di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei soci, che delibera con le stesse maggioranze previste per la nomina, e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, liberando entrambe le parti da reciproci vincoli a partire dall'avvenuta

sostituzione, fermo restando l'obbligo del versamento della parte fissa dei compensi per l'intera durata del mandato e della parte variabile maturata fino alla data della revoca. In caso di revoca per giusta causa, non è dovuto alcun compenso, ferme restando le azioni di responsabilità.

In caso di anticipata cessazione della carica, è tempestivamente convocata l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Amministratore Unico.

Art. 14 – Rappresentanza della società e poteri dell'Amministratore Unico

La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico, che può delegare per l'esercizio di singoli atti il Direttore Generale, se nominato, in caso di assenza, impedimento o per ragioni specifiche, mediante apposita procura.

La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

L'Amministratore Unico può nominare procuratori speciali da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale, esperienza gestionale ed amministrativa.

L'Amministratore Unico ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, limitatamente a quelli non espressamente attribuiti per legge o in forza del presente Statuto all'Assemblea dei soci.

L'Amministratore Unico adotta tutti i provvedimenti per l'assunzione e per la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, quelli relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, nonché quelli per la determinazione della retribuzione variabile del Direttore Generale nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Amministratore Unico assume provvedimenti formali per iscritto, in ogni caso, per l'approvazione dei regolamenti aziendali e per le determinazioni di sua competenza afferenti il personale.

Le decisioni dell'Amministratore Unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dell'Amministratore Unico. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 15 – Comitato per il controllo analogo congiunto

Il Comitato per il controllo analogo congiunto è composto da 5 membri scelti tra i legali rappresentanti, o loro delegati componenti dei rispettivi Giunta o Consiglio, degli Enti pubblici soci. I componenti del Comitato sono nominati dall'Assemblea dei soci in modo che siano rappresentati tutti i sub ambiti territoriali di appartenenza degli Enti pubblici soci.

I componenti del Comitato durano in carica per la stessa durata dell'Amministratore Unico, decadono quando cessano di rivestire la carica elettiva o l'incarico amministrativo che gli conferisce il potere di esercitare i diritti di socio, a eccezione del caso in cui vengano rieletti nella medesima carica, e sono rieleggibili. In caso di anticipata cessazione dalla carica o dall'incarico per qualunque ragione di un membro del Comitato, l'Assemblea dei soci provvede alla relativa sostituzione con le medesime modalità di nomina.

Al suo interno il Comitato nomina un coordinatore e un sostituto, in caso di impedimento temporaneo.

L'attività del singolo componente all'interno del Comitato è concertata con gli altri Enti pubblici soci appartenenti al sub ambito di cui il componente è espressione. Il componente non percepisce alcun compenso per la carica di membro del Comitato.

L'Assemblea dei soci approva un Regolamento per il funzionamento del Comitato per il controllo analogo congiunto.

Ferma restando la disciplina delle società di capitali in materia di amministrazione e controllo, il Comitato esercita funzioni di indirizzo strategico mediante propri pareri preventivi e direttive finalizzati all'esercizio del controllo analogo congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti pubblici soci.

Alle riunioni del Comitato presenziano l'Amministratore Unico e il Presidente dell'Assemblea dei soci, nonché il Direttore generale, se nominato e secondo le forme stabilite dal Regolamento.

Art. 16 – Gruppi di studio

E' sempre ammessa la nomina, da parte dell'Assemblea dei soci, di gruppi di studio o di approfondimento di singole tematiche, composti da componenti degli organi di governo degli Enti pubblici soci o da risorse interne alla società, ferme le disposizioni vigenti in tema di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

I componenti degli organi di governo degli Enti pubblici soci prestano le attività di cui al presente articolo a titolo gratuito; le attività prestate dalle risorse interne alla società sono regolate, anche per il trattamento economico, dai contratti di lavoro alle medesime applicati.

Art. 17 – Controllo sulla gestione e revisione legale dei conti

Il controllo sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, ai sensi degli articoli 2403, 2403 – bis e 2477 c.c., è esercitato dal Collegio Sindacale o dal Revisore Unico, cui è affidata altresì la revisione legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 – bis e 2477, comma 1, c.c..

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, scelti tra i revisori legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia e nel rispetto delle disposizioni vigenti dirette ad assicurare l'equilibrio tra i generi. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.; si applica, in ogni caso, il secondo comma dell'art. 2399 c.c.. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio. In caso di morte, rinuncia, decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età e nel rispetto del principio di parità di genere. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea dei soci, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla prossima Assemblea dei soci, dal sindaco più anziano di età.

Il Revisore Unico è iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Il compenso del Revisore Unico o dei sindaci è determinato dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

La durata della carica del Revisore Unico o dei sindaci è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è ricostituito o il Revisore sostituito.

Il Revisore Unico o i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'Assemblea dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Per la revoca e le cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 18 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea dei soci su proposta dell'Amministratore Unico, il quale ne determina i requisiti in rapporto alla specificità dell'incarico e le procedure di reclutamento ispirate a criteri di trasparenza, e previa consultazione del Comitato per il controllo analogo congiunto.

L'incarico di Direttore Generale ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale:

- a) assume ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali fissati dall'Assemblea dei soci e dall'Amministratore Unico;
- b) sovrintende ad ogni aspetto dell'attività sociale, coordinando in particolare l'attività di gestione dei dirigenti e dei responsabili degli uffici;
- c) determina la struttura organizzativa interna, per quanto non di competenza dell'Assemblea dei soci e dell'Amministratore Unico;
- d) cura l'istruttoria e la predisposizione dello schema di tutti gli atti di competenza dell'Assemblea dei soci e dell'Amministratore Unico;
- e) partecipa, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea dei soci;
- f) partecipa alle riunioni del Comitato per il controllo analogo congiunto;
- g) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e delle decisioni dell'Amministratore Unico;
- h) dirige il personale, secondo i criteri e gli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci e impartiti dall'Amministratore Unico; adotta tutti gli atti di preposizione agli uffici, anche di livello dirigenziale, secondo quanto previsto dalla legge e dai C.C.N.L.; esercita il potere disciplinare;
- i) evade formalmente ogni richiesta di informativa sulle materie di sua competenza che provenga dall'Assemblea dei soci, dall'Amministratore Unico e dal Comitato per il controllo analogo congiunto;
- j) può sottoporre all'Assemblea dei soci, all'Amministratore Unico e al Comitato per il controllo analogo congiunto, al fine di ricevere eventuali indicazioni in merito, ogni questione o atto, seppure di propria competenza, ai sensi del presente Statuto;
- k) può firmare la corrispondenza;
- l) approva tutti gli atti rientranti nelle sue competenze;
- m) ha potere contrattuale e di firma per i contratti di valore non superiore a 40.000,00 euro, al netto dell'i.v.a..

Il Direttore Generale può essere revocato dall'Assemblea dei soci anche prima della scadenza dell'incarico, anche su proposta dell'Amministratore Unico, previa consultazione del Comitato per il controllo analogo congiunto, con le stesse maggioranze richieste per la revoca dell'Amministratore Unico, fermo restando l'obbligo del versamento della componente fissa dei compensi per l'intera durata dell'incarico e della componente variabile maturata per la quota di esercizio fino alla data della revoca. In caso di revoca per giusta causa, non è dovuto alcun compenso, ferme restando le azioni di responsabilità.

Art. 19 – Trattamenti economici degli organi di amministrazione e controllo, dirigenti e dipendenti

Il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti è determinato entro i limiti dei compensi massimi stabiliti dalla normativa in materia di società a partecipazione pubblica, cui si rinvia anche per i criteri di determinazione e corresponsione della parte variabile della remunerazione, da commisurare ai risultati di bilancio/gestionali raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

Spetta in ogni caso il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

Ai dirigenti, ove nominati, non potranno essere corrisposti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva e non potranno essere stipulati patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 c.c..

TITOLO IV

Art. 20 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.

L'Amministratore Unico provvede alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale ai fini della successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così destinati:

- 1)** almeno il 5% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- 2)** in considerazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto, a cui la Società si ispira (principi di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi erogati e delle tariffe richieste ai sensi dell'articolo 117 d.lgs. 267/2000 e s.m.i.), l'utile d'esercizio, al netto dell'accantonamento di cui al precedente punto, su decisione dell'Assemblea dei soci, potrà essere destinato come segue:
 - a.** agli Enti pubblici soci in misura non superiore al 10% quale distribuzione in proporzione alle quote da ciascun Ente pubblico socio possedute;
 - b.** a riserva straordinaria libera o vincolata per le finalità che l'Assemblea dei soci delibererà di volta in volta;
 - c.** rinviare la decisione in tutto o in parte al futuro esercizio (utile in attesa di destinazione).

TITOLO V

Art. 21 - Recesso e scioglimento del rapporto contrattuale

Il diritto di recesso compete agli Enti pubblici soci nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 2473 c.c., fatto salvo quanto disposto nel presente articolo.

Ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di società a partecipazione pubblica, l'Ente pubblico socio che non intende sottoscrivere il contratto di servizio o che lo risolve anticipatamente, recede dalla società prima che il contratto di servizio perda efficacia, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle previsioni di cui al presente articolo.

L'Ente pubblico socio che intenda recedere dalla società per le cause di cui al presente articolo, deve darne comunicazione all'Assemblea dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso avrà effetto 180 giorni dopo il ricevimento della comunicazione da parte della società.

Nel caso di recesso di uno o più Enti pubblici soci, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina di un Perito che quantifichi il valore attualizzato (valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso) del patrimonio della società e determini eventuali compensazioni generate dal recesso.

Il costo della perizia è a carico dell'Ente pubblico socio recedente.

Sono altresì a carico dell'Ente pubblico socio recedente i danni per il rimborso di costi per servizi, investimenti o acquisti fatti o programmati, purché con impegni di spesa già assunti, o non rimborsabili, causati dal recesso, che dovranno essere determinati dal Perito contestualmente alla determinazione del valore di recesso.

Art. 22 – Cause di esclusione

L'Ente pubblico socio può essere escluso dalla società ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. allorché attraverso comportamenti (ad esempio mediante: deliberazioni assunte dallo stesso Ente pubblico socio, pretese contrattuali difformi da quelle deliberate dall'Assemblea, partecipazione o mancata partecipazione alle assemblee sociali, nonché abuso nell'esercizio di ogni altro diritto spettante al socio secondo Legge o Statuto) si renda gravemente inadempiente od ostacoli il raggiungimento degli impegni assunti con la deliberazione assembleare consortile di trasformazione del Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti e costituzione della Coinger S.r.l. e relativo atto costitutivo 15.11.2013 ovvero assuma comportamenti contrari allo scopo sociale, tali da impedire il regolare funzionamento della società, comprometterne la piena operatività e la completa attuazione dell'oggetto sociale, nonché la gestione unitaria relativamente all'intero territorio di competenza, segnatamente con riferimento al perseguimento degli obiettivi direttamente e indirettamente connessi all'incremento della quota di raccolta differenziata e di recupero dei rifiuti conferiti e alla convenienza e uniformità del costo del servizio e della tariffa. Rappresenta altresì giusta causa di esclusione dell'Ente pubblico socio, ferme le cause di risoluzione del rapporto contrattuale di servizio, l'omessa corresponsione degli importi dovuti per i servizi prestati dalla società.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci con la presenza e con il voto favorevole di tanti Enti pubblici soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale.

Salvo che l'Ente pubblico socio abbia precedentemente manifestato la volontà di recedere ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto, è altresì causa di esclusione dalla società dell'Ente pubblico socio la mancata sottoscrizione e/o la cessazione, anche anticipata, del rapporto contrattuale convenzionalmente disciplinato dal contratto di servizio. In tal caso, l'esclusione opera di diritto e produce effetto dalla scadenza del contratto di servizio o sua eventuale proroga, oppure dalla risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, senza necessità di deliberazione assembleare, ed è comunicata all'Ente pubblico socio escluso con determinazione dell'Amministratore Unico che avvia il procedimento di liquidazione della partecipazione secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente Statuto.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea dei soci, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e il compenso.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Amministratore Unico deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2484 e seguenti c.c..

Art. 24 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia.